



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 134 del 6 dicembre 2021

OGGETTO Linee guida nei confronti delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 e ulteriori determinazioni.

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
CIARROCCHI Massimiliano	Vice Presidente vicario settore industria	X	
BRUNI Dario	settore artigianato	X	
CATTARUZZA Michela	settore industria	X	
MASTEN Erik	settore agricoltura	X	
ROMANELLI Manlio	settore piccole imprese commercio		X

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BORRA Alessandra	componente Collegio dei Revisori dei Conti		X
DEGRASSI Fulvio	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	

Il Presidente invita il Segretario Generale a relazionare i termini dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Generale riferisce che, in applicazione delle disposizioni normative riguardanti la gestione del personale delle Società a controllo pubblico, questa Camera di Commercio deve adottare degli atti di indirizzo nei confronti delle Società in cui detiene delle partecipazioni totali o di controllo.

Con il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 19, co. 5 del D. Lgs. 175/2016 in base al quale permane l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare *"con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"* la Camera di Commercio intende declinare un atto di indirizzo per le sue Società, in particolare quelle in house, ARIES Scarl e Venezia Giulia Sviluppo Plus, nel rispetto della norma citata.

Tale necessità deriva da diversi fattori: in primo luogo il rispetto della normativa applicabile alle Società in controllo pubblico, dei contesti nei quali le Società controllate si trovano ad operare e dei loro piani di sviluppo ed obiettivi e scenari di

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 134 del 6 dicembre 2021

medio lungo periodo, che conseguentemente incidono sulle politiche di gestione del personale.

Di seguito vengono illustrate le seguenti indicazioni.

Contenimento della spesa

Per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica, pur non ravvisandosi modifiche alla legislazione vigente e riconoscendo che le Società su questo punto hanno da subito conformato le loro prassi alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, in questa sede è opportuno rimarcare il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi in luogo di ferie e permessi non goduti allo scadere del termine per la loro fruizione o in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, risoluzione, pensionamento o altra causa.

A tal fine le Società individueranno soluzioni organizzative adeguate che, unitamente ad un'attenta e condivisa programmazione della fruizione delle ferie e permessi del proprio personale, anche maturati in periodi precedenti e non ancora goduti, consentano di contenere al minimo gli eventuali residui che, comunque, non potranno essere monetizzati.

Politiche retributive

Le politiche economiche nei confronti del proprio personale, ivi compresa la parte relativa alla parte variabile della retribuzione potranno essere adottate nei limiti di quanto fissato dalla normativa vigente (anche aziendale) e dei risultati della Società.

E' necessario adottare, altresì, i Regolamenti per la gestione del personale dipendente.

E' necessario sviluppare l'istituto della produttività, in sintonia con quello adottato dalla Camera di Commercio facendo proprio, nel contesto del Sistema Camerale Integrato, il sistema di misurazione e valutazione della performance, determinando logicamente annualmente gli obiettivi della Società nel contesto degli obiettivi del Sistema.

E' necessario dedurre da questi gli obiettivi individuali da perseguire. Un tanto anche adottando il contratto integrativo aziendale, cercando di disciplinare attraverso lo stesso una composizione della retribuzione che tenga conto del valore del titolo di studio, del valore dei profili di professionalità e del valore dei profili di competenza in maniera assolutamente omogenea in seno al Sistema Camerale Integrato.

Con riferimento alle eventuali progressioni di carriera per il personale, resta fermo il principio che per ogni eventuale progressione va verificata la sostenibilità da un punto di vista economico per cui, ai maggiori costi derivanti dall'inserimento, deve corrispondere, seppur indirettamente, un incremento dei ricavi o, più in generale, del giro d'affari della Società.

Tenuto conto anche di quanto previsto dalla contrattazione collettiva con riferimento alla disciplina delle mansioni ed inquadramento, nei provvedimenti autorizzativi dovranno essere evidenziate le ragioni alla base della

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 134 del 6 dicembre 2021

progressione quali, ad esempio, la necessità di ricoprire una posizione vacante di livello superiore unitamente alle motivazioni che hanno portato alla identificazione del dipendente oggetto del provvedimento il candidato idoneo a ricoprire la posizione.

Nel caso in cui, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale applicato, l'assegnazione di responsabilità di livello superiore non comporti un adeguamento dell'inquadramento o del livello, è possibile prevedere un incremento della retribuzione annua lorda.

Mobilità interna

Tutte le Società, a prescindere dalla natura di Società partecipate da ente pubblico, necessitano di flessibilità nell'adottare delle soluzioni organizzative che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali, garantendo al tempo stesso efficacia ed efficienza della propria azione.

Con riferimento alle Società in house queste soluzioni organizzative, soprattutto laddove siano volte ad un'evoluzione dell'azienda e allo sviluppo di nuove linee di business, comportano sovente la necessità di avvalersi di figure professionali non già disponibili al proprio interno, ma presenti all'interno di altre realtà del perimetro dell'ente.

Avvalersi di tali risorse, già in possesso di competenze specifiche, consente in primis di valorizzare le professionalità già formatesi - frutto di un investimento dell'ente nel suo complesso - e, in generale, un risparmio complessivo in termini di spesa pubblica derivante dal mancato avvio di una nuova procedura di selezione.

Si ritiene pertanto che la Società possa prevedere, nei propri regolamenti interni, modalità e casistiche in cui sia possibile ricorrere in via prioritaria alla mobilità interna a scapito di un processo di selezione ad evidenza pubblica.

Al fine di garantire il funzionamento dell'ente nel suo complesso, appare necessario che tale soluzione venga previamente condivisa con la Direzione della Società anche al fine di verificare se siano presenti, in concreto, professionalità adeguate i cui contratti di lavoro possano essere oggetto di cessione. Espletata positivamente tale verifica, nel rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità, la Società dovrà individuare delle idonee modalità di pubblicità della posizione nel perimetro dell'ente e delle sue partecipate.

Nuove assunzioni

Rispetto alla possibilità di inserire nuove risorse, si ritiene che la Società possa assumerne - sia a tempo indeterminato che determinato o con altre forme di lavoro flessibile nei limiti consentiti dalla legge - per lo sviluppo di nuove progettualità e linee di business nella misura in cui tali assunzioni siano funzionali alla realizzazione di progetti e commesse - in assenza delle professionalità necessarie in organico o in caso le risorse siano già interamente allocate su altri progetti - o per la sostituzione di figure che lasciano l'Azienda e che non sia possibile sostituire con personale interno.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 134 del 6 dicembre 2021

Parimenti, per ogni assunzione va verificata la sostenibilità da un punto di vista economico per cui ai maggiori costi derivanti dall'inserimento deve corrispondere, seppur indirettamente, un incremento dei ricavi o, più in generale, del giro d'affari della Società.

Tali aspetti devono essere rappresentati ed evidenti nei provvedimenti autorizzativi di nuove assunzioni che la Società assumerà.

In ogni caso le procedure di reclutamento dovranno essere svolte secondo i principi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e secondo l'apposito Regolamento che ne disciplina le modalità, approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Considerato che i Regolamenti sopra citati definiscono una procedura rispondente ad esigenze di pubblicità, trasparenza, imparzialità, e pari opportunità, si ribadisce in questa sede come la loro applicazione e rispetto siano condizioni necessarie per la validità di tutte le procedure di selezione.

Fermo restando questo principio, anche al fine di favorire l'inserimento di particolari categorie di soggetti nel mondo del lavoro, nonché di rispettare gli obblighi di legge relativi alle c.d. assunzioni obbligatorie, in caso di difficoltà nel reperimento di risorse con adeguate competenze si ritiene opportuno definire nei Regolamenti delle modalità di coinvolgimento ed interlocuzione con gli uffici competenti sul territorio, favorendo in questo modo l'incontro tra domanda ed offerta e realizzando appieno i principi di inclusività e sviluppo della personalità dei soggetti più deboli.

Il c.d. pantouflage

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 ha aggiunto all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, *il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Trattasi di un *divieto finalizzato* ad evitare che il dipendente pubblico possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha interpretato estensivamente la nozione di dipendente pubblico ritenendo che l'art. 53, comma 16 ter si applichi anche al personale degli enti privati in controllo pubblico e con riferimento a qualsiasi rapporto professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati (assunzione a tempo indeterminato, determinato o affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi).

Come previsto dalla norma, l'esercizio di *poteri autoritativi o negoziali* costituisce presupposto per l'operatività del divieto. ANAC stessa è intervenuta a più riprese per definire la effettiva portata del divieto ritenendo che i

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 134 del 6 dicembre 2021

dipendenti con poteri autoritativi e negoziali cui si riferisce l'art. 53 comma 16 ter siano anzitutto coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per conto della pubblica amministrazione tali poteri attraverso la emanazione di provvedimenti amministrativi e sottoscrizione di contratti (quindi vi rientrano Dirigenti, coloro che esercitano funzioni apicali e che ricoprono incarichi amministrativi di vertice) ma anche i dipendenti che, a vario titolo e nelle diverse fasi del procedimento, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione finale.

Viste le conseguenze derivanti dalla stipulazione di contratti in violazione del divieto di c.d. *pantouflage* (nullità dei contratti conclusi con l'ex dipendente, degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma, divieto per il soggetto privato di stipulare contratti con la pubblica amministrazione) è opportuno che la Società adotti meccanismi procedurali e di verifica volte ad evitare la sottoscrizione di contratti in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 adeguando in tal senso le proprie procedure e regolamenti interni e dandone evidenza già nella fase della (eventuale) selezione.

Il Segretario Generale ricorda, inoltre, che con propria nota prot. 0011755/U del 10/05/2021 aveva inoltrato una richiesta ad ARIES Scarl dove chiedeva - in relazione alle problematiche evidenziate in sede di approvazione del bilancio 2020 della Società ed in particolare al problema della copertura di parte dei costi generali e del personale della società relativi all'attività svolta da Aries nell'ambito delle commesse verso non soci e imputabili ai progetti comunitari ereditati dalla Azienda Speciale Aries all'atto della trasformazione della medesima in Aries scarl, al fine di acquisire idonei dati conoscitivi dell'evoluzione pro futuro di tali oneri - di conoscere l'arco temporale di chiusura dell'attività di Aries relativa a tali progetti singolarmente individuati e gli oneri economici che gli stessi, in termini di spese generali e del personale, si sarebbero prodotti nell'arco temporale sopra indicato.

Con nota prot. 377/21 del 24.05.2021, acquisita al protocollo camerale n. 13308/E del 25.05.2021, Aries Scarl riscontrava la nota del Segretario Generale ed allegava una tabella dove venivano indicati i singoli progetti gestiti da Aries Scarl e finanziati in qualità di Lead partner o partner progettuale considerati quali commesse verso non soci. Per ciascun progetto venivano indicati gli aspetti inerenti le tipologie di costo oltre che la scadenza.

Considerato, altresì, che il Segretario Generale chiedeva all'avv. Tudor un parere, nello specifico chiedeva se l'Ente camerale – socio principale di Aries – può, nella fattispecie, legittimamente essere chiamato a coprire i maggiori costi di cui sopra, riferibili a commesse verso non soci, che si sono consolidati in capo ad Aries Scarl e ciò mediante l'erogazione di un "contributo" a favore della propria società in house, così come previsto dallo statuto di Aries scarl.

Visti i contenuti del parere dell'avvocato Tudor, acquisito al protocollo n. 30121/E dd. 09/12/2021, che in modo puntuale ed adeguato articola e dettaglia le circostanze e i modi attraverso i quali l'Ente Camerale può intervenire "**una tantum**" a copertura dei costi in parola.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 134 del 6 dicembre 2021

Ritenuto di recepire il citato parere dell'avvocato Tudor di oggetto "Parere ARIES Scarl – Progetti comunitari" del 2 dicembre 2021, dando mandato al Segretario Generale di chiedere ad Aries Scarl conferma dei dati numerici illustrati nel documento allegato alla nota del 24.05.2021 prot. 377/21 (nostro protocollo n. 13308/E del 25.05.2021) e di attendere riscontro per procedere negli adempimenti seguenti.

Sentito l'intervento del Presidente che ribadisce come il valore aggiunto nello svolgimento dei propri compiti istituzionali della Camera di Commercio Venezia Giulia sia dato dal fatto che la stessa operi come Sistema Camerale Integrato ovvero come un unicum pubblico di amministrazione in senso ampio che, attraverso le proprie articolazioni, esplica i propri fini nel rispetto di una regia strategica operativa unitaria ("holding") che massimizza l'efficienza e l'efficacia di ciascuna singola parte.

Constatato che, nello svolgimento dei prossimi obiettivi fissati dal costruendo Piano Pluriennale, dovrà essere doverosamente valorizzato proprio il Sistema Camerale Integrato, in maniera tale che ciascuna parte concorra in modo coerente, complementare e sinergico alle altre al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Pluriennale.

Il Presidente ribadisce che la valorizzazione in maniera esponenziale della omogeneità del Sistema passa attraverso il ruolo propulsore del Presidente quale coordinatore della direzione politica e strategica dell'intero Sistema Camerale Integrato della Venezia Giulia e del Segretario Generale volto alla coordinazione operativa e alla direzione tecnico-amministrativa e giuridica del Sistema.

La Giunta camerale,

sentita la relazione del Segretario Generale;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

visto il D.Lgs. 165/01;

viste le proposte formulate;

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;

all'unanimità,

d e l i b e r a

per le motivazioni contenute nella parte narrativa del presente provvedimento:

1. di formulare per le Società a partecipazione pubblica – e nello specifico quelle *in house* - il presente atto di indirizzo ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016;

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 134 del 6 dicembre 2021

2. di inviare il presente provvedimento ai Consigli d'Amministrazione e/o Amministratore Unico delle Società affinché, nel rispetto di esso, provveda alla presa d'atto ed adozione delle suddette linee guida;
3. di recepire il parere dell'avvocato Tudor di oggetto "Parere ARIES Scarl – Progetti comunitari" del 2 dicembre 2021, assunto in atti con prot. E 30121/21 dd. 9.12.21 ed allegato al presente provvedimento, dando mandato al Segretario Generale di chiedere ad Aries Scarl conferma dei dati numerici illustrati nel documento allegato alla nota del 24.05.2021 prot. 377/21 (nostro protocollo n. 13308/E del 25.05.2021) e di attendere riscontro per procedere negli adempimenti seguenti;
4. di prendere atto e riconoscere il ruolo del Sistema Camerale Integrato della Venezia Giulia nel contesto dello svolgimento dell'azione istituzionale relativa alla Camera di Commercio Venezia Giulia, delle funzioni del Presidente quale coordinatore della direzione politica e strategica dell'intero Sistema Camerale Integrato della Venezia Giulia e del Segretario Generale nella coordinazione operativa e nella direzione tecnico-amministrativa e giuridica del Sistema.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

All.



TUDOR NICOLAOU
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
TRIESTE – ROMA - TREVISO
www.ptnlex.com



Avv. Alessandro Tudor
Avv. Tatiana Nicolaou

Avv. Maria Vittoria Carobolante

Dott.ssa Alexia Valesini

34121 Trieste, Galleria Protti 1
tel. +39 040 3721430
fax +39 040 3499135
segreteria@ptnlex.com
segreteria.ptn@legalmail.it

T/1

Trieste, 2 dicembre 2021

Spett.
CAMERA DI COMMERCIO V.G.
c. att. Segreterio Generale Dott. PIERLUIGI MEDEOT
P.za della Borsa
34100 TRIESTE

Oggetto: Parere ARIES Scarl – Progetti comunitari

1. Premessa ed oggetto del quesito.

Faccio seguito alla intercorsa corrispondenza ed ai colloqui relativi all'esame delle questioni poste dalla società in house dell'Ente Camerale – Aries Scarl – con riguardo alla copertura dei costi sostenuti per l'attuazione di progetti posti in essere nell'ambito delle commesse verso “non soci” e finanziati dall'Unione Europea “derivanti ed in continuità con l'operatività dell'Azienda Speciale Aries, titolare dei progetti in parola” (cfr. nota Aries prot. n. 377/21 dd. 24.5.2021).

Secondo la segnalazione della società partecipata, tali progetti - sebbene astrattamente finanziati in sede unionale - soffrirebbero in realtà nella loro gestione finanziaria di un delta negativo derivante da un mancato recupero dell'intero costo orario del personale impiegato (in particolare rispetto ad alcune componenti delle voci di costo) e dalla mancata parziale copertura dei costi indiretti, quali calcolati secondo l'impostazione amministrativa-contabile di Aries, rispetto al loro riconoscimento forfettario (limitato al 15%) in sede di rendicontazione. Tale delta negativo avrebbe l'effetto di produrre un risultato negativo di conto economico, tale da incidere sul bilancio della società in house con i conseguenti effetti previsti dalla normativa vigente.

Ciò premesso, l'Ente camerale chiede di parere in ordine alla possibilità di “sanare” tale situazione al fine di supportare la propria società in house nel superamento di una tale tensione finanziaria.

* * * *



2. I fatti a fondamento della vicenda.

Vale innanzitutto premettere che Aries Scarl è stata costituita con deliberazione della Giunta Camerale dd. 31.7.2017 secondo il modello dell' *in house providing* attraverso il conferimento dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio Aries ed il contestuale scioglimento e messa in liquidazione della preesistente società House CCIAA Scarl; la nuova società consortile ha ottenuto il decreto di approvazione ministeriale in data 7.2.2018 ex art. 2, IV comma della l. n. 580/1993.

Lo statuto di Aries Scarl – approvato in sede costitutiva dall'assemblea il 4.6.2018 – prevede che la società svolga su richiesta dei propri consorziati le azioni (tra le altre) di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti nonché di partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo delle imprese, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) nonché la ideazione e stesura di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari su tematiche di interesse per lo sviluppo delle imprese e del territorio (art. 3.3. statuto Aries Scarl).

Deve anche dirsi che le attività poste in essere da Aries Scarl di attuazione dei progetti comunitari di cui si discute sono coerenti con le attività previste statutariamente e – a ben vedere - in perfetta continuità con le attività che Aries Azienda Speciale della CCIAA poneva in essere in precedenza al conferimento in Aries Scarl in quanto già assunte in adesione allo statuto allora vigente di Aries Azienda Speciale (approvato con delibera della Giunta Camerale n. 47 del 3.4.2017), ove tra gli scopi della Azienda veniva indicato quello della “progettazione e gestione di progetti a valere su fondi europei nazionali internazionali e regionali di interesse per le imprese per lo sviluppo economico del territorio” (art. 2 lett. f).

Per tale profilo, si può affermare che le iniziative di attuazione dei progetti comunitari avviate dalla Azienda Speciale Aries sono proseguite su un orizzonte pluriennale e senza soluzione di continuità – quale effetto del conferimento di cui si è più sopra dato atto – da Aries Scarl e, a tutt'oggi, sono in corso con termine di conclusione nell'anno 2023.

Si osserva ancora che dall'esame delle determinazioni approvative di tali progetti comunitari assunte dalla Azienda Speciale Aries emerge l'iniziale messa a budget dei singoli progetti previa loro approvazione nel programma di attività dell'Azienda Speciale. Non risulta inoltre che – durante la gestione della Azienda speciale - vi siano stati particolari evidenze volte a rilevare una difficoltà finanziaria derivante dalla rendicontazione dei medesimi, dovendosi supporre che eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione venissero assorbiti nel bilancio della Azienda Speciale, sostenuto ed approvato dall'Ente camerale ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 254/2005 che consentiva alla CCIAA di adottare “le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale”.

3. La struttura giuridica della imputazione della attività riferita ai progetti comunitari negli ambiti soggettivi dell'Azienda Speciale e della Società in house.

Vi è a questo punto da evidenziare che il conferimento dell'Azienda Speciale Aries nella società *in house* Aries Scarl ha modificato radicalmente la natura giuridica di tale soggetto trasformandolo da organo della Camera di Commercio privo di personalità giuridica, ancorché dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, in società *in house* disciplinata dalle disposizioni del d.lgs n.

175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) ed in particolare (per quanto in questa sede d'interesse come si vedrà nel prosieguo) dagli artt. 16 (margine di attività imputabile al non socio ⁽¹⁾) e 14 (crisi d'impresa ⁽²⁾).

In guisa che, se *ante* conferimento e trasformazione non veniva in rilievo il committente/destinatario dell'attività dei progetti comunitari posta in essere dalla Azienda speciale (attività assunta dalla medesima Azienda Speciale quale "braccio operativo" della Camera di Commercio), oggi tale elemento ha acquistato rilevanza giuridica in quanto quei progetti comunitari – che non furono *ab origine* formalmente assunti dalla Azienda speciale su incarico dell'Ente camerale – sono ricaduti all'atto del conferimento nella società consortile *in house* nelle attività a favore del "non socio" e così non coperti finanziariamente dall'Ente camerale, nonostante i medesimi progetti fossero riconducibili -come detto- alla attività istituzionale affidata alla Azienda speciale quale organo della Camera di Commercio laddove - si ricorda - uno dei compiti principali delle Camere di Commercio è quello di contribuire alla promozione delle imprese sui mercati internazionali attraverso numerose azioni, tra cui l'attuazione dei programmi comunitari (art. 2 legge n. 580/1993 ed art. 1 statuto Camera di Commercio VG) e ciò anche mediante lo strumento delle aziende speciali.

Il conferimento della Azienda speciale nella società *in house* ha quindi condotto ad un diverso regime della imputazione della attività di attuazione dei progetti comunitari nell'ambito delle commesse svolte da Aries scarl (suddivise nelle attività imputabili ai soci e nelle attività imputabile ai non soci); ambito derivato dalla diversa imputazione al "non socio" rispetto alla attività istituzionale della Azienda speciale riferibile alla Camera di Commercio. Conseguentemente il delta dei costi, non riconosciuti in sede di progetto comunitario a rimborso, si sono cristallizzati in capo alla società *in house* in quanto, da un lato, formalmente non imputabili ad una commessa deliberata da CCIAA e, dall'altro, non imputabili ai soggetti "non soci" in quanto non derivanti – a loro volta – da una commessa assegnata ad Aries scarl da soggetti terzi "non soci".

* * * *

4. Il contributo dell'Ente Camerale a copertura dei maggiori costi.

A fronte di quanto sopra descritto ed illustrato, si pone il quesito se l'Ente camerale può legittimamente essere chiamato a coprire i maggiori costi di cui sopra che si sono consolidati in capo ad Aries Scarl e ciò mediante l'erogazione di un "contributo" a favore della propria società *in house*, così come previsto dallo statuto di Aries scarl, ove si prevede all'art. 9 che la società potrà richiedere ai soci, secondo le modalità i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea, dei contributi di gestione occorrenti

¹⁾ "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci", nonché "la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

²⁾ "Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5".

per il funzionamento della società o dei contributi d'esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

La previsione normativa della possibilità di versare dei contributi, comunque denominati, a favore delle società consortili è contenuta nell'art. 2615-ter codice civile secondo il quale: "le società previste nei capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".

Si è affermato che tale previsione garantisce il pareggio di bilancio, che rappresenta una delle condizioni fondamentali per il raggiungimento dello scopo mutualistico, trovando tale disciplina la *ratio* – derogatoria rispetto a quella generale sulle società di capitali - nella "necessità di conciliare la causa mutualistica propria del consorzio con la struttura della società di capitali in cui il consorzio viene calato: donde, appunto, la possibilità di assicurare un mezzo di finanziamento più flessibile, e perciò meglio adatto alle esigenze insite nella causa mutualistica ed alla presumibile variabilità dei costi di gestione del servizio consortile, rimettendone la scelta e la concreta determinazione all'autonomia statutaria...-omissis...- " attribuendo all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consortile" (Cassazione Civile n. 122/2005).

Tale regola deve coordinarsi con la disciplina speciale della società pubbliche partecipate di cui al d.lgs n. 175/2016, laddove le contribuzioni in conto esercizio previste statutariamente dovrebbero essere compatibili con il regime di cui all'art. 14 del citato Testo Unico, il quale prevede particolari strumenti di controllo e gestione della crisi finanziaria della società partecipate; nella specie, non di crisi finanziaria si tratta, ma pur sempre di un indice di tensione che la legge prescrive sia accertato e risolto con le modalità ivi previste e gli strumenti all'uopo permessi.

Deve dirsi al proposito che, nella sostanza, Aries e la Camera di Commercio hanno circostanziato (mediante un vero e proprio procedimento amministrativo istruttorio attivato tempestivamente ed opportunamente tra gli organi amministrativi di vertice) l'elemento di tensione finanziaria derivante dalla cristallizzazione a debito della parte di costi non riconosciuta in sede di rendicontazione progettuale, definendone gli importi ed il relativo arco temporale, così individuando un possibile indicatore di crisi aziendale al fine di adottare i rispettivi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento (*rectius*: un fattore) della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento che può individuarsi nella copertura di tali costi mediante il versamento del **contributo d'esercizio** nella somma *una tantum* corrispondente che consente di recuperare l'equilibrio economico della relativa attività svolta, così come richiesto dall'art. 14 del d.lgs n. 175/2016.

Quanto, infine, al riconoscimento da parte della Camera di Commercio nei propri atti contabili del contributo da erogare, vale osservare che il medesimo potrà essere deliberato, previa richiesta dell'assemblea della società *in house*, con provvedimento giuntale motivato dalle ragioni più sopra esposte; il contributo sorge, infatti, da una esigenza sopravvenuta – e spiegata dal meccanismo più sopra illustrato – che escludeva la possibilità di ricondurre tale spesa nel novero di quelle collegate alle commesse che l'Ente camerale ha attribuito ad Aries scarl (anche di quelle *ex art.* 192 del d.lgs n. 50/2016) successivamente alla sua costituzione (laddove i progetti comunitari sono stati assunti in precedenza dalla Azienda Speciale e proseguiti in continuità dalla società *in house*), sussistendo altresì

l'effettiva e comprovata utilità dell'attività progettuale in quanto rientrante non solo nell'oggetto sociale di Aries scarl, ma altresì nei compiti istituzionali pubblici dell'Ente camerale, come più sopra ricordato.

* * * *

Con la speranza di avere esaurientemente affrontato il quesito sottopostomi, rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti

Avv. Alessandro Tudor